

COMUNE DI MISILMERI

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Compiti della C.C.V.L.P.S.

Art. 3 - Composizione e durata della Commissione

Art. 4 - Nomina Commissione

Art. 5 - Convocazione

Art. 6 - Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

Art. 7 - Verifica del rispetto delle misure e cautele prescritte dalla Commissione

Art. 9 - Richieste di intervento della Commissione

Art. 10- Documentazione tecnica

Art. 1. Oggetto.

Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141 bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28.5.2001 n. 311, concernente il Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.

Art. 2. Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

1. La C.C.V.L.P.S. ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931. In particolare, la Commissione ex art. 141 R.D. 635/40 ha i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8.1.1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni Pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- f) verifica della idoneità della documentazione allegata alla istanza di registrazione di ogni nuova attività di spettacolo viaggiante ed il preventivo controllo del regolare funzionamento dell'impianto, previa presentazione di verbale di collaudo, secondo le modalità di cui al Decreto Ministero dell'Interno del 18 maggio 2007, in G.U. n. 136 del 4 giugno 2007.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del R.D. n. 635/40 non sono di competenza della C.C.V.L.P.S. le verifiche dei locali e strutture seguenti per le quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

- a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

3. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza sono sostituiti, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di

un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, o nell'albo dei geometri, o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, da trasmettere previamente per l'esame alla Commissione. L'autocertificazione del tecnico sostituisce i controlli e le verifiche da effettuare in loco, ma non il parere obbligatorio della Commissione.

4. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

5. La competenza della suddetta Commissione concerne, sia nella fase autorizzativa che di controllo, anche ogni attività di intrattenimento e di spettacolo organizzata dalle associazioni non lucrative e dai circoli privati, culturali e ricreativi.

Art. 3. Composizione e durata in carica della Commissione di Vigilanza.

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141 bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, e ss.mm.ii., la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- b) dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'A.U.S.L. o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal Responsabile dell'Area IV del Comune di Misilmeri o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

2. Nel caso di particolari dotazioni tecnologiche degli impianti o locali da verificare che richiedono specifiche professionalità non presenti nella Commissione, la stessa può essere integrata con altri tecnici di volta in volta individuati e designati. Qualora la verifica riguardi un impianto sportivo, la Commissione sarà integrata con un

rappresentante del CONI, con funzioni consultive, come disposto dall'art. 3 del D.M.18.3.1996.

3. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e per i giochi di cui alla legge 6.10.1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

4. Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

5. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa per qualsiasi ragione intervenire.

6. La Commissione rimane in carica per la durata di tre anni. Ove non venga rinnovata nel termine anzidetto, la stessa continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

Art. 4 . Nomina della Commissione.

1. La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata con determina del Sindaco.
2. La nomina dell'esperto in elettrotecnica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo Albo o Ordine.
3. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tal fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti fra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad Albi o Ordini Professionali e da curriculum da allegare alla designazione.

Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della Commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.

La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo e il recapito dei loro supplenti.

La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tal fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti fra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad Albi o Ordini Professionali e da curriculum da allegare alla designazione.

Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della Commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.

La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo e il recapito dei loro supplenti.

4. Un dipendente comunale del Settore competente appartenente alla U.O. dello Sportello Unico Attività Produttive con qualifica professionale Cat. D o in via subordinata da personale della stessa U.O. con qualifica professionale Cat. C., scelto dal Sindaco, è nominato in qualità di Segretario della Commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

Art.5. Convocazione.

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare a cura del Segretario della Commissione a tutti i componenti effettivi. Nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica, per telefono o altra forma ritenuta idonea. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

2. L'invito è effettuato almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, salvi i casi d'urgenza.

3. Gli accessi della Commissione sono comunicati anche al destinatario del provvedimento finale che potrà parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

4. I componenti della Commissione si astengono dal prendere parte ai lavori quando una pratica all'ordine del giorno coinvolge l'interesse del proprio coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado.

Art. 6. Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze.

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.

2. Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti.

3. Il Segretario della Commissione provvede a redigere verbale con i pareri, anche in forma sintetica, che devono essere sottoscritti da tutti i componenti.

4. Copia del verbale della Commissione viene trasmessa agli interessati, ai componenti della Commissione ed agli Uffici interessati al rilascio di eventuali autorizzazioni a cura del Segretario della Commissione nei successivi sette giorni dalla data dell'adunanza.

5. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le proprie osservazioni e ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante.

6. Nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi, è consentito ai cittadini di prendere visione o acquisire copia dei verbali della Commissione.

Art. 7. Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione.

1. Con provvedimento del Presidente sono individuati, sentita la Commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 1, lett. e, del presente Regolamento e la cadenza temporale degli stessi. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal Dirigente Medico della A.S.L. competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato o, in mancanza, altro tecnico abilitato del luogo.

Art. 8. Spese di funzionamento della Commissione.

1. Le spese per l'esame della pratica e per il sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento e sulla base degli importi fissati dalla Giunta Comunale ad eccezione degli eventi organizzati in esclusiva dal

Comune o da comitati/associazioni di festeggiamenti per eventi senza scopo di lucro. Le spese comprendono “l’esame della pratica” ed “il sopralluogo.

2. Tariffe. L’importo della tariffa stabilita in € 100,00 deve essere corrisposto al Comune tramite versamento presso la Tesoreria Comunale sul c/c n. _____ con la seguente motivazione: “Commissione Comunale di Vigilanza di Misilmeri-Esami pratica” la cui attestazione va allegata in copia alla domanda secondo il tariffario che sarà determinato dalla Giunta Comunale.

3. Ai membri della Commissione facenti parte della struttura comunale non spetta alcun emolumento.

Ai componenti aggregati esperti in acustica o altra disciplina tecnica spetta, per non più di una sola volta nella stessa giornata, una indennità di presenza, comprensiva anche di spese di viaggio, per l’effettiva partecipazione alla Commissione pari a € 100.00 a seduta.

4. Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l’intervento.

Art. 9. Richiesta di intervento della Commissione.

1. L’intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo diretta alla Commissione Straordinaria del Comune:

- Almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);

- Almeno 20 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo;

- Almeno 5 giorni prima dello svolgimento della manifestazione in caso di comprovata urgenza valutabile dal Presidente per manifestazioni estemporanee all’aperto.

Art. 10. Documentazione tecnica.

1. Le istanze finalizzate all’acquisizione del parere di competenza della Commissione debbono pervenire corredate della prescritta documentazione e delle ricevute di pagamento delle spese di funzionamento della stessa.

2. La documentazione tecnica da allegare deve essere composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici riguardanti i luoghi di pubblico spettacolo, nonché da tutti gli atti tecnici relativi ad impianti, strutture ed installazioni, fatta salva la facoltà da parte del Presidente della Commissione, di richiedere documentazione integrativa.

Il presente regolamento è stato pubblicato all'albo on line del Comune dal 14.05.2013 al 29.05.2013 ed è divenuto esecutivo in data 30.05.2013, giorno successivo alla pubblicazione.